

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 168

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 20 settembre 2007)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 96/07

Roma, li 21 SET. 2007

loro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2007.

Faccio presente che sul provvedimento si è espressa nella seduta del 20 settembre 2007 la Conferenza unificata, il cui parere mi riservo di trasmettere appena sarà disponibile.

Cordiali saluti

Yannino Chiti
Yannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale.

In data 3 aprile 2006, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 308 del 2006, è stato promulgato il **decreto legislativo n. 152 del 2006** (in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Suppl. Ord. n. 96), approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2006 e recante "Norme in materia ambientale", che ha delineato un nuovo quadro giuridico nei principali settori di cui si compone la materia ambientale, tranne quello afferente la gestione delle aree protette.

In data 31 agosto 2006 è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri, in terza lettura, il testo di un **primo decreto legislativo correttivo - 8 novembre 2006, n. 284** - con cui si sono operate le prime, urgenti, modifiche al codice ambientale.

Con esso anzitutto si è posto rimedio alla soppressione delle **Autorità di bacino** di cui alla legge del 1989 n. 183, disposta in via immediata, a partire dal 30 aprile 2006, dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n.152 del 2006, introducendo un regime transitorio per evitare soluzioni di continuità, a livello operativo, tra l'applicazione del vecchio e del nuovo regime.

A tal fine, si è consentita la proroga delle predette Autorità, con salvezza dei relativi atti, sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che provveda alla revisione della disciplina relativa alla costituzione dei bacini idrografici.

In secondo luogo, si è soppressa l' "**Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti**", sorta sulle ceneri del precedente "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", in modo da inglobare anche le competenze prima spettanti all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

A ciò si è provveduto abrogando gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed eliminando tutti i riferimenti all'Autorità operati nel medesimo decreto.

Ciò in quanto sono risultati pienamente condivisibili le perplessità manifestate nel parere reso dalla Conferenza Unificata il 19 luglio 2006, sulla scelta operata dal legislatore delegato, di istituire una autorità indipendente preposta ad occuparsi promiscuamente di due settori così spiccatamente differenziati quali le risorse idriche ed i rifiuti, cui fanno capo problematiche peculiari e di natura assai diversa tra loro.

La Conferenza Unificata ha espressamente chiesto la soppressione dell'Autorità citata anche rilevando che essa non è contemplata dalla legge delega ed è sospettata di essere invasiva delle competenze locali.

Ed ancora perché non apparivano neppure pienamente rispettate, a livello procedurale, le garanzie di indipendenza e di neutralità rispetto agli organi politici di vertice dell'apparato ministeriale competente nel settore in cui l'Autorità era stata istituita, considerato che il sesto comma dell'art. 159 consentiva, in fase di prima attuazione, a coloro che già erano stati dal Ministro nominati componenti del precedente Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di rimanere in carica "fino al compimento del primo mandato settennale dell'Autorità, ossia per sette anni successivi ai cinque già espletati nel Comitato (e dunque alla fine per complessivi dodici anni).

Infine, è stato prorogato da sei a dodici mesi il termine posto dall'articolo 224, al comma 2, per l'**adeguamento dello Statuto del Conai ai principi del codice ambientale**.

Ciò posto, è necessario procedere all'adozione di un altro **decreto legislativo correttivo** del D. Lgs. n. 152 del 2006.

Gli interventi modificativi della normativa vigente che si intendono in questa sede operare si prospettano come urgenti, se non indifferibili, sia per recepire i rilievi effettuati nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Conferenza Unificata sul primo decreto correttivo, sia al fine di adeguare diverse disposizioni del codice ambientale al diritto comunitario, anche per determinare la chiusura di numerose procedure di infrazione comunitaria allo stato



pendenti nei confronti dell'Italia ed evitare così il rischio di pesanti condanne da parte della Corte di Giustizia, in materia di VAS, VIA e rifiuti.

Il problema è oggi più sentito e comporta ricadute economiche negative più gravi per il Paese, alla luce delle recenti novità introdotte, a livello comunitario, in materia di ricorso della Commissione alla Corte di Giustizia ex articolo 228 del Trattato CE per l'esecuzione delle sentenze già emanate da quest'ultima.

È stata infatti emanata dalla Commissione europea la **Comunicazione SEC (2005) 1658 del 13 dicembre 2005**, con cui si è inasprita la possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato membro che non abbia tempestivamente eseguito la prima sentenza comunitaria, che ha constatato ex art. 226 Tr. CE, il suo inadempimento agli obblighi del trattato CE.

Sinora, per prassi, la Commissione si è limitata a chiedere l'applicazione della sola penalità di mora, volta a sanzionare ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della seconda sentenza, emanata dalla Corte di Giustizia ex art. 228 Tr. CE.

Ciò ha di fatto consentito che andasse esente da ogni sanzione l'adeguamento tardivo, da parte dello Stato membro, agli obblighi comunitari di cui era stata constatata la violazione con la prima sentenza emanata dalla Corte ai sensi dell'art. 226 Tr. CE, purché esso fosse effettuato prima della seconda sentenza emanata ex art. 228 Tr. CE, con evidente vanificazione di ogni effetto dissuasivo della procedura ex art. 228.

A decorrere invece dal **1° gennaio 2006**, la Commissione ha deciso che non desisterà più dalla procedura a seguito del tardivo adempimento da parte dello Stato membro in sede di esecuzione della sentenza comunitaria, ma chiederà comunque e sempre la prosecuzione del giudizio per l'irrogazione della **sanzione pecuniaria forfettaria**, con la quale si censura, in definitiva, la mancata tempestiva riparazione dell'infrazione.

In base a questa novità, e considerato che sono stati dalla Commissione contestualmente rivisti in relazione ad ogni Stato ed aggiornati in aumento i criteri di computo sia della penalità di mora sia della sanzione pecuniaria forfettaria, ciò significa che l'Italia si trova concretamente esposta al rischio di dover pagare, per ogni procedura avviata ex art. 228 Tr. CE, quanto meno nove milioni e novecentoventimila euro a titolo di **sanzione pecuniaria forfettaria** cui deve aggiungersi, ove l'adeguamento sia successivo alla seconda sentenza, una **penalità di mora compresa tra un minimo di 11.904 ed un massimo di 714.240 euro** per ogni giorno di ritardo.

In ogni caso la somma forfettaria, il cui importo verrà aggiornato in sede comunitaria ogni tre anni per adeguarlo all'andamento dell'inflazione, potrebbe essere ritenuta dalla Commissione non adeguata avuto riguardo alla lunghezza di protrazione nel tempo dell'infrazione, che va computata a decorrere dal giorno di emanazione della prima sentenza intervenuta ai sensi dell'art. 226 Tr. CE.

In tal caso, secondo quanto indicato nella citata Comunicazione della Commissione, siamo esposti anche al rischio di una condanna maggiore, da calcolarsi moltiplicando un importo giornaliero analogo a quello applicabile per la penalità di mora, per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione.

L'adeguamento agli obblighi comunitari è vieppiù urgente considerato che la predetta Comunicazione prevede in conclusione una norma transitoria che consente agli Stati membri che procederanno a regolarizzare i loro inadempimenti agli obblighi comunitari nel corso di tutto il 2006 di beneficiare ancora della prassi precedente, evitando il rischio della sanzione pecuniaria forfettaria.

Il decreto legislativo 152/2006, ai sensi della legge delega, avrebbe dovuto provvedere al riordino ed alla semplificazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti (VIA), anche con riferimento alle procedure relative al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) prevista dalla direttiva 96/61/CE (IPPC), nonché ad assicurare il pieno recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, la cosiddetta valutazione ambientale strategica (VAS), e della direttiva 2003/35/CE, sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in



materia ambientale e che modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE, relativamente alla partecipazione del pubblico ed all'accesso alla giustizia.

Considerati i molteplici profili di non conformità alle disposizioni comunitarie rilevati nella parte seconda del decreto n. 152 e tenuto conto anche dell'esigenza di dare adeguato seguito ai numerosi rilievi delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata non accolti nel corso dell'iter di approvazione del decreto n. 152, non è stato possibile intervenire con modifiche puntuali, ma si è resa necessaria la riscrittura dell'intera parte seconda.

Le disposizioni introdotte con l'art.1, del decreto legislativo correttivo che si propone sono, in primo luogo, finalizzate ad introdurre espressamente nell'ordinamento i principi generali in materia ambientale sanciti a livello europeo, novellando la Parte Prima del decreto n. 152 del 2006.

In secondo luogo esse sono volte, mediante una integrale sostituzione anche della Parte Seconda, a porre rimedio alle violazioni della normativa comunitaria dovute all'errato o incompleto recepimento delle disposizioni in materia di VIA, VAS e IPPC, nonché di accesso alle informazioni e di partecipazione pubblica (Convenzione di Aarhus) con specifico riferimento alle procedure di VIA e di VAS operato dal decreto n. 152: sia alle violazioni già contestate dalla Commissione europea in specifiche procedure d'infrazione, che, nel caso non si intervenga rapidamente, si concluderanno in tempi brevi con sentenze sfavorevoli della Corte di Giustizia (proc. infraz. 2005/640; proc. infraz. 2004/0929; proc. infraz. 2002/5170 e proc. infraz. 2003/2049), sia alle ulteriori palesi violazioni rinvenibili, sempre nella parte seconda del decreto n. 152, che, se non corrette, sarebbero sicuramente oggetto di nuove censure da parte della stessa Commissione.

Quanto, in particolare, alle procedure d'infrazione pendenti, nella prima (proc. infraz. 2005/640), già arrivata allo stadio di ricorso alla Corte di Giustizia, la Commissione europea, che inizialmente aveva contestato al Governo italiano solo un inadempimento meramente formale, vale a dire il mancato recepimento nei termini della citata direttiva 2003/35/CE, successivamente, in sede di ricorso alla Corte di Giustizia, ha avanzato anche censure sostanziali sul merito del provvedimento, avendo riscontrato che il decreto n. 152 non aveva trasposto alcune disposizioni della direttiva: l'articolo 2, paragrafo 2, con riferimento all'allegato I, lettera f), che impone l'obbligo di informare il pubblico anche con riguardo ai piani per la qualità dell'aria; l'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), che stabilisce il contenuto delle informazioni da fornire agli Stati membri interessati nel caso di progetti che possono avere effetti transfrontalieri significativi sul loro ambiente; l'articolo 3, paragrafo 3, che stabilisce le condizioni da rispettare nei casi eccezionali di esclusione di determinati progetti dalla procedura di VIA; l'articolo 3, paragrafo 4, lettere d) e g), che impone l'adozione di determinate misure per garantire l'informazione del pubblico sulla procedura di VIA, e l'articolo 4, paragrafi 4 e 6, che, invece, stabilisce l'obbligo di adottare specifiche misure per garantire sia la partecipazione del pubblico alla procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, sia l'accesso alla giustizia nel caso di violazione di dette misure.

La seconda procedura d'infrazione, anch'essa allo stadio di ricorso alla Corte di Giustizia, è stata avviata dalla Commissione europea per mancato recepimento nei termini prescritti della citata direttiva 2001/42/CE (proc. infraz. 2004/0929). Cionondimeno numerosi e rilevanti sono i profili di non conformità alla direttiva rinvenibili nelle disposizioni sulla VAS introdotte dal decreto n. 152 che, se non corretti, darebbero origine a nuove procedure d'infrazione per non corretta trasposizione nell'ordinamento interno della normativa comunitaria:

- la mancata autonomia della disciplina relativa VIA rispetto quella in materia di VAS, mentre la direttiva, già nelle sue permesse e poi all'articolo 11, sancisce la piena autonomia delle due procedure in quanto aventi finalità e funzioni diverse (articolo 12 del decreto n. 152, dove è stabilito che l'autorità preposta deve esprimere, impropriamente, un giudizio di compatibilità ambientale di VAS su piani e programmi, ed articolo 33 dove si danno per acquisiti, nel momento dell'esame dei



progetti soggetti a procedura di VIA, gli elementi positivamente esaminati in occasione della VAS);

- la riduzione del campo di applicazione rispetto alla direttiva in quanto la procedura di VAS è prevista nel decreto n. 152 solo per i piani e i programmi "statali, regionali e sovracomunali", mentre la direttiva, all'articolo 3, stabilisce un ambito di applicazione più ampio (articolo 4, comma 1, lettera a), terzo alinea, del decreto n. 152);
- l'esclusione dal campo di applicazione del decreto n. 152 dei "piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile, soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259", in contrasto con il dettato dell'articolo 3, comma 8, della direttiva che, invece, prevede l'esclusione dal proprio campo di applicazione solamente dei "piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile e dei piani e programmi finanziari e di bilancio" (articolo 7, comma 8, lettera c), del decreto n. 152);
- il depotenziamento degli istituti della consultazione dei soggetti istituzionali e della partecipazione del pubblico al processo decisionale. Si tratta di elementi fondamentali della VAS che accompagnano lo svolgimento della procedura di valutazione strategica sin dalle sue fasi iniziali e che risultano, invece, nel decreto n. 152 relegati nella parte conclusiva dell'iter di valutazione, incidendo assai poco sul processo decisionale (articoli 10 e 13 del decreto n. 152).

Nella terza procedura d'infrazione, (proc. infraz. 2002/5170), allo stadio di parere motivato, la Commissione europea contesta al Governo italiano di non aver previsto, per le opere cosiddette strategiche, l'obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione di impatto ambientale nei casi in cui il progetto definitivo fosse sensibilmente diverso da quello preliminare (articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", richiamato dall'articolo 185, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"). Il decreto n. 152 non solo non ha abrogato detta disposizione, ma ha esteso lo stesso impianto logico (anticipazione della VIA alla progettazione preliminare) anche alle opere non strategiche. Si segnala che la Corte di Giustizia ha recentemente accolto un ricorso promosso dalla Commissione europea contro il Regno Unito e l'Irlanda per aver introdotto disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle sulla VIA strategica contestate al Governo italiano (Causa C-508/03 contro Regno Unito e Irlanda del nord) e analoga posizione la stessa Corte ha assunto anche nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords nella causa C-290/03.

Nella quarta procedura d'infrazione, infine, allo stadio di parere motivato, (proc. infraz. 2003/2049), la Commissione europea formula numerosi ulteriori rilievi alla normativa di recepimento della direttiva 85/337/CEE, come successivamente modificata, non superati con l'adozione del decreto n. 152, ad eccezione di quelli relativi alla procedura cosiddetta di scoping, cosicché ancora oggi nemmeno il recepimento formale della direttiva 85/337/CEE può ritenersi completato. In particolare, la Commissione contesta: al punto 29 del parere motivato la previsione della diminuzione del 50% delle soglie introdotte dalla normativa statale solo nel caso di progetti ricadenti all'interno di aree naturali protette da norme nazionali e non anche nel caso di progetti ricadenti in aree tutelate ai sensi delle direttive 79/409/CEE (ZPS) e 92/43/CEE (ZSC); al punto 30 del parere motivato che nel determinare le soglie il legislatore nazionale non ha tenuto conto di tutti i criteri indicati nell'allegato III della direttiva; al punto 31 del parere motivato che l'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di valutazione di impatto ambientale), che stabilisce i criteri di selezione da tenere in considerazione per effettuare la cosiddetta verifica di assoggettabilità a VIA, non è



conforme all'allegato III della direttiva; ai punti 48, 49, 50, 51, 52 e 53 del parere motivato la non completa conformità degli allegati al citato decreto 12 aprile 1996 alle disposizioni contenute negli allegati I e II della direttiva.

La disciplina di riordino introdotta con il decreto n. 152, oltre a non tener conto delle novità e delle esperienze maturate in quasi un ventennio di applicazione della normativa in materia di VIA, in quanto è stata ancorata a norme emanate, in via transitoria, quasi venti anni fa, ha, infatti, inteso la semplificazione solo come una compressione generalizzata dei tempi procedurali, ma con una burocratizzazione non funzionale di tutti i passaggi e con un complessivo appesantimento. In particolare, ha compresso i tempi della procedura di VIA regionale, a dispetto delle norme vigenti, rischiando di intaccare prassi già consolidate e funzionanti, introducendo anche meccanismi di attribuzione di competenze non chiari e penalizzanti per le regioni; ha dimenticato, inoltre, nell'operare la semplificazione, di chiarire i rapporti con le previsioni legislative relative alla Conferenza dei servizi, allo sportello unico ed anche alle procedure di screening e scoping definite dalla legge sui lavori pubblici e dai suoi regolamenti attuativi; ha, infine, tenuto in vita le norme speciali sulla VIA, senza chiarirne i rapporti con le procedure previste dalle sue disposizioni.

Al contrario il presente provvedimento non si è limitato ad affrontare esclusivamente in termini di semplificazione delle procedure il problema della contemperazione delle esigenze ambientali con gli interessi di un'economia dinamica volta alla crescita, ma, più efficacemente, ha ancorato i procedimenti di valutazione a strategie di sviluppo sostenibile condivise e fra loro coerenti, riconducendoli, così, ad un sistema sovraordinato di obiettivi che collegano i disegni strategici a tutti i livelli territoriali. Aver legato i processi di valutazione, a qualsiasi livello, alla logica della sostenibilità consentirà di armonizzare, proprio attraverso questi processi, le modalità di definizione della pianificazione territoriale e settoriale e, successivamente, anche di operare una semplificazione delle procedure di valutazione attraverso la ridefinizione delle relative modalità istruttorie. Coerentemente anche le definizioni previste dal decreto in esame, comuni, per quanto possibile, per tutti e tre gli strumenti normati (VIA, VAS ed IPPC), sono orientate in maniera più precisa alle politiche di sostenibilità.

Si evidenzia che con lo schema di decreto in esame si è inteso anche a:

- delineare in maniera chiara le competenze statali e quelle regionali, avendo come riferimento la corrente attribuzione;
- uniformare le procedure di valutazione, evitando inutili discrasie fra Stato e regioni;
- introdurre, come richiesto dalla delega, disposizioni anche in materia di IPPC;
- restituire autonomia alla procedura di VAS, che, tenuto conto della peculiare natura di tale valutazione e secondo quanto richiesto anche dalla direttiva 2001/42/CE, non può concludersi con un provvedimento amministrativo, come avviene per la VIA;
- assicurare ampi livelli di partecipazione attraverso il vasto ricorso al Web e la valorizzazione dei processi di Agenda 21 locale nell'ambito delle procedure di pianificazione e di valutazione;
- assicurare una reale semplificazione, sistematizzando in un unico testo tutta la produzione normativa degli ultimi 20 anni riguardante la VIA.

La nuova Parte Prima bis, dispone l'introduzione di sei articoli aggiuntivi (dal 3-bis al 3-sexies) recanti i principi generali del diritto ambientale, individuati anche e soprattutto in attuazione del diritto europeo.

L'articolo 3-bis pone i principi sulla produzione del diritto ambientale, qualificandoli come "principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione" e dettando una clausola di resistenza rinforzata alle abrogazioni, possibili soltanto ove espresse e contenute in fonte del medesimo rango.

L'articolo 3-ter prevede il principio dell'azione ambientale, che riprende i principi di cui all'articolo 174 e 233 del trattato dell'Unione Europea in materia di prevenzione, precauzione nonché di "chi



inquina, paga", secondo il quale le spese dell'attività di ripristino di un danno ambientale già prodottosi debbono essere poste a carico di chi lo ha provocato.

L'articolo 3-quater detta il principio dello sviluppo sostenibile, al quale deve conformarsi tutta l'attività sia pubblica che privata.

L'articolo 3-quinquies pone il principio di sussidiarietà tra il livello di governo superiore ed i livelli di governo inferiori nella risoluzione di questioni involgenti profili ambientali, nonché il principio di leale collaborazione tra tutti gli organi esponenti di governo sul territorio.

L'articolo 3-sexies prevede, senza condizionarli alla dimostrazione della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo al soggetto istante, sia il diritto di accesso alle informazioni ambientali, sia il diritto di partecipazione ai procedimenti in cui sono coinvolti interessi ambientali, attuando sul punto i principi posti dalla Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108.

La nuova Parte Seconda consta di trentatré articoli divisi in cinque titoli e da sette allegati di seguito illustrati.

Titolo I - Principi Generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (artt. 4-10).

Articolo 4 "Finalità". Definisce gli obiettivi del decreto: il recepimento delle direttive comunitarie concernenti la valutazione ambientale strategica e la valutazione dell'impatto ambientale e l'individuazione, nell'ambito della procedura di VIA, di modalità di semplificazione e di coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure relative al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Articolo 5. "Definizioni". Individua le definizioni, tenendo conto dell'esigenza di semplificare il quadro di riferimento e richiamando, ove possibile ed opportuno, definizioni comuni.

Articolo 6. "Oggetto della disciplina". Definisce il campo di applicazione del decreto riprendendo le corrispondenti disposizioni comunitarie in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'impatto ambientale. Prevede, in coerenza con le disposizioni comunitarie, le procedure d'informazione della Commissione nei casi di interventi concernenti la difesa nazionale e gli interventi urgenti in caso di calamità.

Articolo 7. "Le competenze". Individua le competenze statali e regionali. Nel caso della VIA la ripartizione riprende sostanzialmente quella vigente, assicurando la corrispondenza fra le competenze in materia di VIA e quelle in materia di IPPC. Per quanto riguarda la VAS l'attribuzione è effettuata in ragione della titolarità della competenza ad approvare i piani e programmi da valutare.

Articolo 8. "Norme di organizzazione".

Il supporto tecnico scientifico per l'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento sono assicurate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. Tale Commissione è stata, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge "Bersani", riordinata e ridisciplinata dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. In particolare, è stato previsto che la Commissione possa operare tramite sottocommissioni: una di queste svolgerà le attività già di



competenza della Commissione istituita per esaminare le opere previste dalla legge obiettivo. I componenti della suddetta sottocommissione sono individuati sentito il Ministro delle infrastrutture. E' previsto, nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che il lavoro della Commissione sia coordinato con quello della Commissione istruttoria prevista all'articolo 5, comma 9, del citato decreto n. 59 del 2005.

Articolo 9. "*Norme procedurali generali*". Prevede il raccordo delle disposizioni sulle modalità di partecipazione ai procedimenti disciplinati dal decreto con quelle previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, e la possibilità, per i soggetti cui si applicano le procedure di VAS e di VIA, di regolare con appositi accordi le modalità istruttorie, ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti stessi.

Articolo 10. "*Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti*". Prevede norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti con riferimento al coordinamento fra le procedure di VIA e di VAS e quelle previste per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA). In particolare, nel caso di progetti soggetti a VIA statale ed anche all'autorizzazione di cui all'articolo 5 del decreto n. 59 del 2005, il provvedimento di VIA fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale; nel caso di progetti per i quali la VIA è di competenza regionale e per i quali è prevista anche l'autorizzazione integrata ambientale, le regioni devono assicurare il coordinamento delle due procedure all'interno del procedimento di VIA; qualora l'autorità proposta alla Via coincida con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le regioni possono prevedere che il provvedimento di VIA faccia luogo dell'autorizzazione integrata ambientale.

Titolo II - La Valutazione ambientale strategica (artt. 11-18).

Articolo 11. "*Modalità di svolgimento*". Elenca le varie fasi della valutazione ambientale strategica le cui modalità vengono poi normate nei successivi articoli.

Articolo 12. "*Verifica di assoggettabilità*". Individua le modalità per la verifica di assoggettamento o di esclusione dalla valutazione ambientale strategica di piani e di programmi diversi da quelli obbligatoriamente sottoposti alla VAS e rientranti in alcuni casi specifici.

Articolo 13. "*Redazione del rapporto ambientale*". Definisce il significato del rapporto ambientale che accompagna l'intero processo di elaborazione e di approvazione del piano o del programma. Prevede che nel rapporto ambientale, redatto dal proponente, siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute derivanti dall'attuazione del piano o del programma, le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, anche secondo quanto disposto dall'Allegato VI del presente decreto;

Articolo 14. "*Consultazione*". Definisce le modalità e i tempi della consultazione del pubblico e delle altre autorità interessate sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale, con riferimento all'uso del web per assicurare la massima trasparenza del processo.

Articolo 15. "*Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti dei risultati della consultazione*". Disciplina lo svolgimento delle attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale realizzate attraverso la collaborazione tra l'autorità competente e quella procedente.

Articolo 16. "*Decisione*". Prevede la trasmissione, per la decisione finale, della documentazione di VAS all'organo competente all'approvazione o all'adozione del piano o programma.



Articolo 17. *"Informazione sulla decisione"*. Definisce le modalità con cui le autorità individuate e coinvolte dal processo, il pubblico, e, eventualmente, gli Stati membri consultati siano informati circa l'adozione/approvazione del piano o programma. Si prevede, a tali fini, il ricorso al web per assicurare la massima trasparenza del processo.

Articolo 18. *"Monitoraggio"*. Stabilisce l'obbligo di effettuare un piano di monitoraggio per controllare gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma, con lo scopo, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi.

Titolo III - La Valutazione d'impatto ambientale (artt. 19-28).

Articolo 19. *"Modalità di svolgimento"*. Elenca le varie fasi della valutazione di impatto ambientale, le cui modalità vengono poi disciplinate nei successivi articoli.

Articolo 20. *"Verifica di assoggettabilità"*. Individua le modalità per la verifica di assoggettamento alla VIA o di esclusione dalla stessa per i progetti.

Articolo 21. *"Definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale"*. Prevede la facoltà per il proponente di avviare una fase di consultazione con l'autorità competente per definire la portata delle informazioni da includere nello studio d'impatto ambientale (fase cosiddetta di scoping).

Articolo 22. *"Studio d'impatto ambientale"*. Definisce le modalità per la predisposizione, a cura del proponente, del progetto dello studio d'impatto ambientale, secondo le indicazioni dell'allegato V.

Articolo 23. *"Presentazione dell'istanza"*. Disciplina le modalità di inoltro all'autorità competente della domanda e della relativa documentazione.

Articolo 24. *"Consultazione"*. Definisce le modalità e i tempi della consultazione sul progetto, prevedendo lo specifico riferimento all'uso del web per assicurare la massima trasparenza del processo.

Articolo 25. *"Valutazione dello studio d'impatto ambientale e degli esiti della consultazione"*. Disciplina lo svolgimento delle attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale. Viene prevista la possibilità di effettuare accordi con le altre amministrazioni pubbliche interessate ai fini della semplificazione delle procedure.

Articolo 26. *"Decisione"*. Disciplina le modalità e i tempi per il rilascio, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale, provvedimento che sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'opera.

L'articolo in esame apporta significative novità rispetto alla disciplina vigente, assicurando tempi certi al procedimento; infatti, l'inutile decorso del termine finale di trecentotrenta giorni, dalla data di presentazione del progetto di cui all'articolo 23, fa scattare il potere sostitutivo, per inerzia, al Consiglio dei Ministri.

Articolo 27. *"Informazione sulla decisione"*. Definisce le modalità con cui le autorità individuate e coinvolte dal procedimento e il pubblico devono essere informati circa il provvedimento di VIA. Si prevede, a tal fine, il ricorso al web per assicurare la massima trasparenza del processo.



Articolo 28. *"Monitoraggio"*. Prevede lo svolgimento di attività di controllo e di monitoraggio degli impatti provocati. Delle modalità di svolgimento è data adeguata informazione dall'autorità competente, dalle autorità precedenti e dalle agenzie ambientali.

Articolo 29. *"Controlli e sanzioni"*. Stabilisce le modalità di controllo volte ad assicurare la corretta applicazione della procedura di VIA e dei suoi esiti e, in questo ambito, individua i compiti del sistema delle agenzie ambientali. Nel caso di violazioni delle disposizioni sulla VIA, di cui al Titolo III, sono previste sanzioni che vanno dalla sospensione dei lavori, alla demolizione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientali, a cura e spese dell'inadempiente.

Articolo 30. *"Deposito cauzionale"*. Viene prevista, a garanzia del rispetto del procedimento di VIA, la costituzione di un deposito cauzionale da restituire una volta verificata la corretta esecuzione delle opere e il rispetto delle prescrizioni impartite. Tale deposito non è previsto nel caso il proponente sia un soggetto pubblico.

TITOLO IV - Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere (artt. 31-33).

Articolo 31. *"Impatti ambientali interregionali"*. Disciplina le procedure di VIA che interessano più regioni.

Articolo 32. *"Attribuzione competenze"*. Disciplina le procedure di VIA che interessano più regioni nel caso in cui si manifestino dei conflitti.

Articolo 33. *"Consultazioni transfrontaliere"*. Disciplina, in conformità alle disposizioni comunitarie, a quelle previste dalla Convenzione di Espoo, sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, già ratificata, e dal protocollo di Kiev, sulla valutazione ambientale strategica, da ratificare ed ancora non entrato in vigore, le procedure nel caso di piani, programmi e progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato.

Titolo V - Norme transitorie e finali (artt. 34-36).

Articolo 34. *"Oneri istruttori"*. Stabilisce che alla copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e di controllo previste dal decreto si faccia fronte con le entrate derivanti da apposite tariffe poste a carico dei proponenti.

Articolo 35. *"Norme tecniche, organizzative e integrative"*. Prevede, al comma 1, che entro due anni dalla data della entrata in vigore del decreto, con uno o più regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provveda alla modifica ed alla integrazione delle norme tecniche vigenti in materia di VIA. Ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 stabilisce che, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa, vengano elaborate ed aggiornate ai livelli nazionale, regionale e locale strategie di sviluppo sostenibile condivise e fra loro coerenti. Al comma 7 prevede che, una volta definito il quadro delle strategie di sviluppo sostenibile a tutti i livelli, con successive norme tecniche, si provveda alla semplificazione delle procedure di VIA e di VAS attraverso la ridefinizione delle relative modalità istruttorie.

Articolo 36. *"Disposizioni transitorie e finali"*. Individua i tempi per gli eventuali adeguamenti normativi da parte delle regioni e le modalità di svolgimento delle istruttorie già iniziate al momento della entrata in vigore delle nuove norme.



Il comma 3 prevede l'abrogazione esplicita degli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 152/2006, mentre con il comma 4 viene prevista la sostituzione degli allegati.

Sono, infine, previste la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

ALLEGATO I. *"Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12"* Definisce i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata per i piani e per i programmi la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS di cui all'articolo 12.

ALLEGATO II. *"Progetti di competenza statale"*. Individua i progetti per i quali la procedura di VIA è di competenza statale. Rispetta le competenze attuali ed introduce delle modifiche minori, che riguardano gli impianti chimici, per assicurare che, per lo stesso progetto di impianto l'autorità competente per la VIA coincida con quella competente per l'AIA.

ALLEGATO III. *"Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano"*. Individua i progetti per i quali la procedura di VIA è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ALLEGATO IV. *"Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano"*. Individua i progetti che devono essere sottoposti, nell'ambito della VIA, alla verifica di assoggettabilità, di cui all'articolo 10, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ALLEGATO V. *"Criteri per verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20"* Definisce i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata la verifica di assoggettabilità alla procedura di Via per i progetti individuati al comma 1 dell'articolo 20.

ALLEGATO VI. *"Contenuti del rapporto ambientale di cui all'art. 13"* Definisce i contenuti del rapporto ambientale che il proponente o l'autorità procedente deve redigere, nell'ambito della procedura di VAS, per ciascun piano o programma.

ALLEGATO VII. *"Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 22"* Definisce i contenuti dello studio di impatto ambientale che il proponente il progetto deve effettuare nell'ambito della procedura di VIA.

Con l'art. 2 si apportano alcune limitate modifiche alla parte Terza, nonché alla Parte Quarta, in materia di rifiuti, del decreto 152/2006.

Come correttamente segnalato dal parere della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato sul primo decreto legislativo correttivo, è stata modificata, con il nuovo art. 74, la nozione di "scarico diretto", quale già contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. bb) del D. Lgs. n.152/99.

È opportuno poi, sostituire il termine "unicità" con quello "unitarietà" nel corpo degli articoli 147, comma 2, lett b) e 150, comma 1, per consentire l'adeguamento delle forme di gestione del servizio idrico integrato in esse contemplate al panorama comunitario che conosce fenomeni complessi di gestione, tali da non essere riconducibili ad uno schema di unicità.

Di seguito all'avvenuta soppressione dell'Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ad opera del primo decreto legislativo correttivo è necessario individuare, all'articolo 161, lo statuto giuridico e disciplinare la struttura e la durata del "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche" e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, che sono ricostituiti *ex novo*.



In particolare, l'intervento correttivo deve essere volto ad adeguare il decreto recante "norme in materia ambientale" alla normativa comunitaria ed in primo luogo alla nuova direttiva in materia di rifiuti 2006/12/CE del 5 aprile 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 27 aprile 2006, n. L 114 ed entrata in vigore il 17 maggio 2006.

Molte delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti pongono norme in contrasto con il quadro regolamentare a livello europeo, in tal modo accrescendo l'incertezza degli operatori pubblici e privati e frustrando il perseguimento dell'obiettivo di prioritaria tutela dell'ambiente e della salute umana.

Ciò contribuisce per altro verso alla violazione delle linee guida della legge delega, nella parte in cui essa impone la "piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese" nonché la "affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio "chi inquina paga".

Occorre in primo luogo attribuire, **modificando il comma 2 dell'art. 179**, priorità all'azione di prevenzione nella gestione dei rifiuti e, in secondo luogo, garantire preferenza al recupero consistente nel riutilizzo e riciclo come materia all'uso dei rifiuti come fonte di energia, onde rispettare la gradualità dei principi posti dalla **Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006** all'articolo tre.

La nozione di "rifiuto" adottata dal codice ed ancor prima già contenuta nella legge-delega n.308/2004, è stata censurata come restrittiva dal parere motivato della Commissione UE del 13.12.2005, in cui è stata contestata alla Repubblica Italiana ancora una volta la reiterata e persistente violazione dell'art. 1, lettera a) della direttiva Rifiuti. Si segnala la perdurante pendenza della **procedura d'infrazione n. 2002/2213** sulla definizione di rifiuto introdotta dall'articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178, e riproposta agli articoli 183 e 185 del decreto n.152.

Il decreto legislativo 152, del 2006 introducendo, all'articolo 183 del decreto legislativo, il concetto di "sottoprodotto" e di "materia prima seconda" ed escludendoli dal regime giuridico del "rifiuto" ha aggravato la posizione dell'Italia in relazione alle violazioni già contestate.

La nozione di rifiuto delineata dall'ordinamento italiano, infatti, è stata oggetto di ripetute condanne e infrazioni in sede UE per essere eccessivamente limitativa e restrittiva rispetto alla normativa europea, con l'evidente rischio di **ridurre il livello di tutela ambientale**, agevolando la sottrazione al regime giuridico dei rifiuti di sostanze che dovrebbero esservi ricomprese, come ribadito dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Per porre rimedio a tale situazione è opportuno specificare la nozione di **sottoprodotto** introdotta dal decreto legislativo n.152 del 2006 all'articolo 183, lett. n), e quella di **materia prima secondaria sin dall'origine**, contemplata nell'articolo 181, recependo le osservazioni della competente Commissione del Senato e più in generale anche dalla Camera o quanto meno recepire le indicazioni fornite dall'orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia (ad esempio nella Sentenza *Palin Granit Oy* del 18 aprile 2002).

Tra le definizioni del 183 occorre correggere quelle di "smaltimento" alla lett. g) e di "recupero" alla lett h) che contrastano con l'orientamento della Corte di Giustizia (ed in particolare con la sentenza *Niselli* dell'11 novembre 2004).

È pure necessario ricondurre entro corretti limiti la possibilità di stipulare **accordi e contratti di programma**, che potranno continuare a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi ma non ad assumere valore attuativo del decreto legislativo né tanto meno a dettare previsioni in deroga delle disposizioni ordinarie in materia di rifiuti, come pure era stato previsto dall'art.181, che va dunque, sul punto, novellato, contestualmente all'articolo 206, come sollecitato anche dal parere reso dalle Commissioni di Camera e Senato, nonché dalla Conferenza Unificata.



Va anche eliminata la possibilità che mediante detti accordi i soggetti che li stipulano possano in sostanza sottrarsi alle autorizzazioni necessarie secondo l'articolo 10 della direttiva 2006/12/CE per svolgere attività che, alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, si configurano a tutti gli effetti come operazioni di recupero di rifiuti.

Disposizioni particolari devono essere dettate per evitare la sottrazione al regime giuridico dei rifiuti dei "sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali".

Eliminata la precedente esclusione posta dall'articolo 185 in modo troppo ampio e dunque contrario alla Direttiva Rifiuti, può inserirsi all'articolo 184 la previsione della possibilità che detti materiali, pur costituendo rifiuti disciplinati dalla parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006, possano essere smaltiti con procedure speciali da definirsi con decreto ministeriale del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della Salute, da adottarsi entro il 30 giugno 2008.

Per lo stesso motivo dovranno essere modificate in senso restrittivo le **esclusioni poste dall'articolo 185** rispetto all'applicazione del regime giuridico dei rifiuti, che andranno riscritte in modo conforme a quelle dettate dalla normativa comunitaria.

Anche la disciplina attualmente vigente per l'utilizzo delle **terre e le rocce da scavo di cui all'articolo 186** del decreto legislativo, non pone fine alle contestazioni avanzate dalla Commissione europea e che hanno dato luogo alla **procedura di infrazione n.2002/2077**.

Considerato che altra **procedura di infrazione n. 2005/4051** pende sulla **esclusione dalla nozione di rifiuto dei rottami utilizzati in attività siderurgiche e del combustibile ottenuto da rifiuti** operata dall'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29 della legge 15 dicembre 2005, n. 308, e riprovata agli articoli 183, lettera u), e 229 del decreto n. 152, si prospetta come indifferibile anche la modifica della relativa disciplina.

La nozione di "materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche" di cui alla **lett. u) del comma 1, dell'articolo 183** va perciò **interamente abrogata** in quanto già oggetto di procedura di infrazione in corso (cfr. parere motivato del 19.12.2005, pronunciato nei confronti della Repubblica italiana e relativo alla procedura d'infrazione n. 2005/4051) ed in ogni caso poiché foriera di gravi rischi per l'ambiente e per la salute umana.

Urge anche la modifica della disciplina dettata per il combustibile da rifiuti di qualità elevata. L'art. 229, comma 2, che costituisce applicazione dell'art.29, lett. b) della legge delega, viola il diritto comunitario nella parte in cui consente di escludere dal regime giuridico dei rifiuti di cui alla Parte Quarta "il **combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q)**, che si distingue da quello di qualità normale per la minore presenza di umidità e di sostanze inquinanti e per il maggior potere calorifico.

La contrarietà anche del menzionato art.1, comma 29 lett. b) della legge delega n.308 del 2004 alla Direttiva Rifiuti a causa della illegittima esclusione dal regime giuridico dei rifiuti di sostanze ed oggetti, che sono e restano rifiuti, quali il combustibile derivante dai rifiuti, è già stata contestata dalla Commissione Europea nella lettera di messa in mora del 5 luglio 2005 indirizzata all'Italia nell'ambito della **procedura di infrazione n.2005/4051**, cui è seguito parere motivato del 13 dicembre 2005, per aver violato gli obblighi previsti dalla Direttiva 75/442/CEE, come sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE.

La Commissione ha ivi evidenziato come sia pacifico che il combustibile derivante da rifiuti, a prescindere dalla sua qualità più o meno elevata, sia il risultato di un processo di selezione e di miscelazione dei rifiuti e sia perciò da considerare rifiuto a tutti gli effetti sino a che non viene combusto ed anche dopo quanto ai residui di combustione e debba perciò essere ricondotto al regime dei rifiuti, quanto meno speciali.



Pertanto, con l'articolo 2 del provvedimento vengono apportate alcune modifiche alle Parti terza e quarta del decreto 152 del 2006 che di seguito sono riportate.

Le modifiche contenute nei commi da 1 a 7, come già precedentemente richiamato, nascono dall'esigenza di ripristinare, come correttamente segnalato dal parere della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato sul primo decreto legislativo correttivo, all'articolo 74, la nozione di "scarico diretto", quale già contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. bb) del D. Lgs. n.152/99, in modo da precludere la possibilità che i rifiuti liquidi possano venire a confluire nelle acque reflue esenti da smaltimento, il che potrebbe seriamente compromettere lo stato delle risorse idriche sotterranee, consentendo la diffusione in esse finanche di diossina e di mercurio liquido.

Ripristinando una chiara e netta distinzione tra la nozione di acque di scarico e quella di rifiuti liquidi, si garantirà che questi ultimi possano e debbano essere sottoposti ai dovuti controlli onde evitare nocimento alla salute pubblica. Collegata a queste problematiche si prospetta anche la modifica dell'articolo 182, di cui è necessario abrogare il comma 8, per eliminare la possibilità di smaltire una parte, ancorché biodegradabile, dei rifiuti urbani tramite gli impianti di depurazione delle acque reflue, poiché trattasi di previsione assolutamente contraria alla ratio della Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 sulle acque reflue urbane, la quale mira a salvaguardare queste ultime da processi di eutrofizzazione (ossia di arricchimento delle stesse con azoto e fosforo che possono provocare proliferazione di alghe e così alterare la qualità delle acque).

Con i commi 8 e 8-bis che modificano l'articolo 101 si è posto un freno all'ampia possibilità di assimilare al regime delle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da allevamento di bestiame, sottraendole al regime giuridico dei rifiuti.

Ciò onde evitare che mediante la prassi della "fertirrigazione", ossia della utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, possano essere scaricati, in modo incontrollato, quantitativi eccessivi di liquami sul suolo poi destinato a coltivazioni agricole.

La carenza di controlli su questo fronte crea anche il rischio che la criminalità organizzata possa avvalersi della fertirrigazione per occultare, sotto uno strato di liquami zootecnici, ingenti quantitativi di rifiuti liquidi pericolosi di ogni tipo, sino a creare discariche abusive di liquami difficilmente identificabili per il noto potere di assorbimento del suolo.

I commi 9 e 10 apportano modifiche all'articolo 108, commi 2 e 5.

I commi 11 e 12 apportano modifiche all'articolo 124, relativo ai criteri generali per l'autorizzazione. È necessario chiarire che i problemi derivanti dalla possibile diluizione degli scarichi non sono causati solo dall'arrivo di altri scarichi contenenti sostanze pericolose, ma -anche e soprattutto- dall'arrivo di acque reflue urbane.

Il comma 15 prevede la ricostituzione del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti che erano stati soppressi dal decreto 152 del 2006 che istituiva un'Autorità indipendente soppressa dal primo decreto correttivo, in corso di pubblicazione.

Il comma 16 inserisce all'articolo 177, una disposizione che prevede, ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, la possibilità per il Ministro di avvalersi del supporto tecnico dell'APAT.

Il comma 17 apporta alcune modifiche formali al comma 1 dell'articolo 179.

Con il comma 18 viene prevista la sostituzione della disposizione (art. 181) del decreto n. 152 del 2006 in materia di recupero dei rifiuti.

L'articolo 181, infatti, travisando l'obiettivo di un miglioramento ambientale che il meccanismo dell'accordo di programma dovrebbe perseguire, consente a coloro che aderiscono agli accordi, di sottrarsi alle autorizzazioni necessarie secondo l'articolo 10 della direttiva 2006/12/CE per svolgere attività che, alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, si configurano a tutti gli effetti come operazioni di recupero di rifiuti.

La deroga prevista dall'art. 11 della stessa direttiva consente una dispensa dall'autorizzazione alle imprese o stabilimenti che recuperano rifiuti, soltanto qualora le Autorità competenti abbiano



adottato, per ciascun tipo di attività, norme generali che fissino i tipi, le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali l'attività di recupero possa essere esentata dall'autorizzazione e purché tali Imprese o stabilimenti siano, comunque, iscritte e sottoposte ad adeguati controlli periodici da parte dell'Autorità competente

Ci si troverebbe, tra l'altro, lasciando invariate le previsioni dell'art.181, di fronte ad una difformità di applicazione della normativa da settore produttivo a settore produttivo, senza la possibilità di operare dei controlli uniformi sul territorio nazionale e sul ciclo di gestione dei rifiuti.

Va evidenziato che invece lo strumento degli Accordi ambientali, così come esplicitamente riportato nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle Regioni, Com (2002) 412, "deve fornire un valore aggiunto in termini di elevato livello di tutela dell'ambiente" e non essere utilizzato per aggirare le prescrizioni imposte alle imprese dalla norma tecnica nazionale, sostituendole con altre più permissive concordate con le singole associazioni di categoria.

Per ragioni anche di chiarezza normativa si è preferito sostituire l'intero articolo anziché novellarlo in più parti.

Con il comma 19 sono abrogati i commi 6 e 8 dell'articolo 182, per eliminare la possibilità di smaltire una parte, ancorché biodegradabile, dei rifiuti urbani tramite gli impianti di depurazione delle acque reflue, poiché trattasi di previsione assolutamente contraria alla ratio della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 sulle acque reflue urbane.

Con il comma 20 vengono riscritte alcune "definizioni" in materia di rifiuti.

La nozione di "rifiuto", adottata dal codice ed ancor prima già contenuta nella legge-delega n. 308 del 2004, è stata censurata come restrittiva dal parere motivato della Commissione UE del 13.12.2005, in cui è stata contestata alla Repubblica Italiana ancora una volta la reiterata e persistente violazione dell'art. 1, lettera a) della direttiva Rifiuti. Si segnala la perdurante pendenza della **procedura d'infrazione n. 2002/2213** sulla definizione di rifiuto introdotta dall'articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178, e riproposta agli articoli 183 e 185 del decreto n. 152.

Il decreto legislativo 152, del 2006 introducendo, all'articolo 183 del decreto legislativo, il concetto di "sottoprodotto" e di "materia prima seconda" ed escludendoli dal regime giuridico del "rifiuto" ha aggravato la posizione dell'Italia in relazione alle violazioni già contestate.

La nozione di rifiuto delineata dall'ordinamento italiano, infatti, è stata oggetto di ripetute condanne e infrazioni in sede UE per essere eccessivamente limitativa e restrittiva rispetto alla normativa europea, con l'evidente rischio di ridurre il livello di tutela ambientale, agevolando la sottrazione al regime giuridico dei rifiuti di sostanze che dovrebbero esservi ricomprese, come ribadito dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Per porre rimedio a tale situazione è opportuno **modificare** la nozione di sottoprodotto introdotta dal decreto legislativo n.152 del 2006 all'articolo 183, lett. n), e quella di **materia prima secondaria sin dall'origine**, contemplata nell'articolo 181, recependo le osservazioni della competente Commissione del Senato e più in generale anche dalla Camera o quanto meno recepire le indicazioni fornite dall'orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia (ad esempio nella Sentenza Palin Granit Oy del 18 aprile 2002).

Tra le definizioni del 183 vengono, in particolare, corrette quelle di "smaltimento" alla lett. g) e di "recupero" alla lett h) che contrastano con l'orientamento della Corte di Giustizia (ed in particolare con la sentenza Niselli dell'11 novembre 2004).

In relazione al "recupero" occorre anche ridisciplinare in modo più rigoroso le condizioni ed i limiti temporali secondo cui può essere effettuato il deposito temporaneo, "prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti", poiché quelle vigenti non sono conformi alle previsioni della Direttiva 75/442/CEE e contrastano con la **Sentenza della corte di Giustizia del 5 ottobre 1999 (Lirussi e Bizzarro)** la quale ha chiarito che "il deposito temporaneo di rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, dev'essere definito come un'operazione preliminare ad un'operazione di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art.1, lett. d) della direttiva 75/442/CEE".



Il comma 21 introduce una modifica all'articolo 184, volta ad evitare la sottrazione al regime giuridico dei rifiuti cosiddetti "dei sistemi d'arma", derivanti dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare.

Il comma 23 sostituisce l'articolo 186, in materia di terre e rocce da scavo. La modifica trova le sue motivazioni nella necessità di adeguarsi alle contestazioni formulate dalla Commissione europea, che hanno dato luogo alla procedura di infrazione n. 2002/2077.

Il comma 24 sostituisce il comma 3 dell'art. 189.

Il comma 27 introduce al comma 1, dell'articolo 197, una modifica volta a una migliore individuazione delle competenze provinciali in materia di funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti.

Il comma 28 introduce, al comma 1, dell'articolo 202, una modifica di carattere meramente formale volta a definire con maggiore precisione le procedure di aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte delle Autorità d'ambito.

Il comma 29 prevede la sostituzione dell'articolo 206, in materia di accordi, contratti di programma, incentivi.

Il comma 29-bis prevede la disciplina dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

I commi da 30 a 39 disciplinano le disposizioni riguardanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Il comma 40 sostituisce il comma 1 dell'art. 129, in materia di CDR.

Il comma 43-bis modifica il comma 4, dell'articolo 242, in materia di procedure operative ed amministrative dispone, in conseguenza della soppressione prevista al comma successivo, che i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio contenuti nell'allegato 1 al Titolo V della parte IV, sono individuati con D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero della salute.

Il comma 43-ter inserisce l'art. 252-bis in materia di Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.

Al comma 46 viene prevista l'abrogazione dei commi da 25 a 29 dell'art. 1 della legge 308 del 2004 che con la loro approvazione avevano generato le contestazioni in sede comunitaria.

L'articolo 3 del provvedimento reca, infine, la formula dell'invarianza della spesa.



ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico normativi:

a) Necessità dell'intervento normativo

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attuativo della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308, ha introdotto un nuovo *corpus* giuridico per i principali settori di cui si compone la materia ambientale.

Già nella primissima fase di attuazione del predetto decreto è emersa la necessità di apportarvi modifiche, anche sostanziali, soprattutto per adeguare diverse disposizioni del codice ambientale al diritto comunitario, correggendo le violazioni derivanti dall'errato o incompleto recepimento della normativa comunitaria.

Il provvedimento in esame è il secondo decreto correttivo predisposto: con il primo, già in vigore, il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, sono state operate le prime, urgenti, modifiche al codice ambientale.

Il presente decreto costituisce il più ampio intervento di modifica in quanto è volto a sostituire la Parte II seconda del decreto n. 152/2006, nonché ad apportare alcune modifiche alle Parti Terza e Quarta del medesimo decreto.

Le disposizioni sono, in primo luogo, finalizzate ad introdurre espressamente nell'ordinamento i principi generali in materia ambientale sanciti a livello europeo, inserendo una parte I bis al decreto n. 152 del 2006.

Inoltre sono volte a rivedere la Parte II dello stesso decreto n. 152 del 2006 che, ai sensi della legge delega, avrebbe dovuto provvedere al riordino ed alla semplificazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti (VIA), anche con riferimento alle procedure relative al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) prevista dalla direttiva 96/61/CE (IPPC), nonché ad assicurare il pieno recepimento sia della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, la cosiddetta valutazione ambientale strategica (VAS), che della direttiva 2003/35/CE, sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e che modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE, relativamente alla partecipazione del pubblico ed all'accesso alla giustizia.

Considerati i molteplici profili di non conformità alle disposizioni comunitarie rilevati nella parte seconda del decreto n. 152 e tenuto conto anche dell'esigenza di dare adeguato seguito ai numerosi rilievi delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata non accolti nel corso dell'iter di approvazione del decreto n. 152, non è stato possibile intervenire con modifiche puntuali, ma si è resa necessaria la riscrittura dell'intera parte seconda. La complessità delle modifiche da apportare ha, di conseguenza, reso inevitabile prevedere il differimento dell'entrata in vigore di dette disposizioni, inizialmente prevista ad agosto 2006, prima al 31 gennaio 2007 e, poi, al 31 luglio 2007.

Le disposizioni che si intendono introdurre con il provvedimento in esame si prospettano come urgenti innanzitutto per porre rimedio alle violazioni della normativa comunitaria dovute all'errato o incompleto recepimento delle disposizioni in materia di VIA, VAS e IPPC, nonché di accesso alle informazioni e di partecipazione pubblica (Convenzione di Aarhus), nonché in materia di rifiuti, operato dal codice ambientale.

b) Analisi del quadro normativo ed incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti

Il presente provvedimento viene emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che consente Governo di emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti delegati e con la medesima procedura di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti.



c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario: al contrario il provvedimento nasce prima di tutto proprio dalla necessità di correggere le violazioni al diritto comunitario conseguenti all'errato recepimento della normativa comunitaria in materia di VIA, VAS, IPPC e rifiuti operato dalle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando così, per le violazioni già contestate, le ormai prossime pronunce sfavorevoli della Corte di Giustizia per inadempimento degli obblighi comunitari e, per le ulteriori violazioni, l'apertura di nuove procedure d'infrazione.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Anche in questo caso non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale. Anzi va ribadito che con il provvedimento in esame si intendono recepire i rilievi della Conferenza unificata non accolti nel corso dell'iter di approvazione del decreto n. 152 del 2006.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislativo primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Analogamente non si pone alcun problema di possibile interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il provvedimento, come già rilevato, prevedendo la necessità di apportare le dovute correzioni ed integrazioni al vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non opera interventi di rilegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento all'esame introduce, all'articolo 13, nuove definizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) conformi alle prescrizioni della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, richiamando ove possibili definizioni comuni. Sono inoltre apportate modifiche alle definizioni in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti al fine di far rientrare la nozione stessa di rifiuto così come delineata nel nostro ordinamento a quello dell'ordinamento comunitario ed in particolare a quello della Corte di Giustizia europea.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame.



c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Considerati i molteplici profili di non conformità alle disposizioni comunitarie rilevati nella parte seconda del decreto n. 152 e tenuto conto anche dell'esigenza di dare adeguato seguito ai numerosi rilievi delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata non accolti nel corso dell'iter di approvazione del decreto n. 152, non è stato possibile utilizzare la tecnica novella legislativa, ma si è provveduto alla modifica normativa sostituendo integralmente la parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

In merito all'articolo 1, viene esplicitamente prevista, l'abrogazione degli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo n. 152 del 2007, in materia di VIA.

Per quanto riguarda l'articolo 2 sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006: l'art. 74, comma 2, lettera qq; l'art. 182, commi 6 e 8; l'art. 205, comma 2; l'art. 212, comma 3, lettere e) ed f) e ultimo periodo del comma 4, nonché i commi 12, 22, 24 e 25; l'art. 264, comma 1, lettera n).

Inoltre, con il comma 46 del presente provvedimento sono stati abrogati i commi 25,26, 27, 28 e 29 dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Destinatari diretti dell'intervento si configurano tutti i soggetti istituzionali coinvolti, non solo dunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ma anche gli altri dicasteri concertanti.

Ai Ministeri vanno aggiunti tutti gli enti pubblici, le autorità indipendenti e le altre amministrazioni che a vario titolo annoverano tra le proprie competenze istituzionali l'esercizio di poteri in materia ambientale.

Vanno poi inseriti tra i destinatari del provvedimento le regioni e gli enti locali sulla base anche delle prerogative costituzionalmente loro riconosciute.

In considerazione della complessità della materia e dei riflessi economici vanno citati gli operatori economici, le strutture imprenditoriali, come pure i privati cittadini, che possono essere destinatari, diretti o indiretti, del provvedimento.

b) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Le motivazioni dell'intervento sono state ampiamente evidenziate nella relazione illustrativa alla quale si rimanda.

L'obiettivo è in ogni caso quello di adeguare il quadro normativo statale in materia ambientale alla normativa europea, mediante il corretto recepimento delle direttive comunitarie in materia ambientale.

c) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Una delle finalità del provvedimento in esame è proprio quella di conseguire una reale razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi individuando, nell'ambito della procedura di VIA, modalità di semplificazione e di coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

d) Aree di criticità

Il provvedimento in esame nasce dall'esigenza anche di evitare criticità e disfunzioni che deriverebbero dall'attuazione immediata del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

e) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Non sussistono altre opzioni possibili o praticabili.

f) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

Il presente provvedimento viene emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che consente, appunto, l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del predetto decreto legislativo entro due anni dalla sua entrata in vigore.



RELAZIONE TECNICA
ai sensi dell'art. 11- ter legge 468/1978

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che ha previsto la possibilità per il governo di emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti delegati e con la medesima procedura di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati.

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato, né in generale per la finanza pubblica, così come riportato nell'articolo 3 del testo in esame.

Lo schema di decreto in esame, pur con una diversa articolazione, non innova il quadro delle competenze dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche definito dal decreto n. 152 del 2006 in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ripropone lo stesso strumento individuato dal codice ambientale per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle sue disposizioni.

Nel nuovo articolo 34 del presente provvedimento, in analogia a quanto stabilito all'articolo 49, comma 2, del decreto n. 152 del 2006, è, infatti, previsto che alla copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento delle attività istruttorie relative alle valutazioni ambientali (Valutazione ambientale strategica - VAS - e Valutazione di impatto ambientale - VIA-), dalle attività di monitoraggio, di cui agli articoli 18 e 28, e dall'attività di controllo, di cui all'articolo 29, comma 2, si farà fronte con gli introiti derivanti da apposite tariffe poste a carico dei proponenti il piano, il programma o il progetto.

Il provvedimento in esame rimanda a quanto contenuto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, che ha previsto il riordino della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS - che prevede la riassegnazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle risorse derivanti dai versamenti effettuati dai soggetti committenti l'opera.

Come più volte rilevato dalle suddette tariffe non deriva alcun'onere a carico del bilancio dello Stato.

Si fa, inoltre, osservare che, per quanto riguarda le disposizioni del Titolo III (VIA) si tratta di competenze relative ad attività già attribuite a legislazione vigente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle altre amministrazioni statali e pubbliche.

Per quanto riguarda le valutazioni ambientali transfrontaliere i relativi atti e documenti sono anch'essi a cura del proponente o dell'autorità procedente, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

In merito, poi, ai sistemi informativi finalizzati ad una complessiva strategia di sviluppo sostenibile di cui si doteranno le regioni, gli stessi saranno svolti senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, e della finanza pubblica in genere.

In merito poi alla ricostituzione del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti in sostituzione dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti soppressa dal decreto legislativo n. 284 dell'8 novembre 2006, lo stesso, previsto all'articolo 2, comma 15, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la composizione, i compiti e le funzioni degli organismi previsti sono gli stessi dei precedenti organismi soppressi dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e le risorse necessarie per il loro funzionamento sono quelle già previste e stanziare nel bilancio di questa Amministrazione. Si rimane dunque nell'ambito della medesima copertura finanziaria originariamente prevista (come è



agevole constatare anche raffrontando il numero dei componenti- ventidue- della soppressa Autorità- con quello -dodici- costituente la somma dei membri dei due nuovi organismi) ed inoltre pure le apposite strutture di supporto, previste nel nuovo testo dell'articolo 161, come introdotto dal comma 15 per l'espletamento dei compiti e per lo svolgimento delle funzioni ispettive, sia del nuovo Comitato sia del nuovo Osservatorio, rispettano il principio dell'invarianza della spesa, poiché saranno costituite con decreto ministeriale all'interno dello stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dunque avvalendosi delle attuali disponibilità di personale, di mezzi e di risorse finanziarie.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006 alle quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha dato attuazione con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007.

La disposizione di cui all'art. 2, comma 16, del presente provvedimento, prevede che il Ministro possa avvalersi del supporto tecnico dell'APAT per l'attuazione dei principi e degli obiettivi posti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006; ciò avverrà nei limiti del personale, dei mezzi strumentali e delle risorse disponibili a legislazione vigente e lo stesso vale per gli altri casi in cui il decreto legislativo correttivo consente il ricorso all'APAT o agli ARPA onde far salvo il principio di invarianza degli oneri finanziari.

Per quanto concerne poi il comma 23, che sostituisce l'articolo 186 in materia di terre e rocce da scavo, si fa presente che gli eventuali costi del progetto esecutivo, per le opere non soggette a valutazione di impatto ambientale, previsto nel nuovo comma 3 dell'articolo 186, si intendono compresi nei costi previsti per l'intero intervento da realizzare.

Infine, la disposizione di cui all'art. 2, comma 27, non comporta nuovi o maggiori oneri, poiché introduce al comma 1, dell'articolo 197, una modifica sostanzialmente volta a restituire alle Province, in accoglimento delle istanze rappresentate nel parere della Conferenza unificata, competenze in materia di programmazione e di organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, di cui erano in precedenza titolari in base al Dlgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (c.d. Ronchi), essendo state ad esse sottratte con l'entrata in vigore del testo vigente del codice ambientale, e che dovranno comunque essere esercitate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Verifica del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Dipartimento Regionale Generale di Roma
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 2007 n. 135
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

19 SET. 2007

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI
CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006,
N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

VISTA la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data;

VISTA la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITI i secondi pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture, dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Modifiche alle Parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Dopo la Parte Prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

“Parte Prima bis (Principi generali)

ART. 3-bis

(Principi sulla produzione del diritto ambientale).

1. I principi posti agli articoli da 3-ter a 3-sexies costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2,3,9, 32, 41, 42 e 44 della Costituzione e nel rispetto del Trattato dell'Unione europea.
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
3. Essi sono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. I principi ambientali possono essere modificati o eliminati soltanto mediante espressa previsione di successive leggi della Repubblica italiana, purché sia comunque sempre garantito il corretto recepimento del diritto europeo.

ART. 3-ter

(Principio dell'azione ambientale)

1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

ART. 3-quater

(Principio dello sviluppo sostenibile).

1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio



dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.

4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane .

ART. 3-quinquies (Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione).

1. I principi fissati dalla presente Parte Prima-bis costituiscono principi statali che pongono le linee guida per assicurare condizioni minimali di garanzia della tutela dell'ambiente uniformi per tutto il territorio nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare, fermo il rispetto dei principi di cui al comma 1, forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione.

3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.

4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori.

5. Tutti gli enti esponenziali dei diversi livelli di governo sono tenuti a collaborare lealmente anche alla realizzazione degli obiettivi degli organi di governo del livello a loro superiore.

ART. 3-sexies

(Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo).

1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale e può partecipare ai procedimenti in cui sono coinvolti interessi ambientali.



2. La Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

PARTE SECONDA

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)

Titolo I

Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

ART. 4 (Finalità)

1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:

- a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.

2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, anche in parziale modifica dello stesso.

3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Essa assume l'approccio della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative, di informazione ambientale, di pianificazione, programmazione ed amministrative.

4. In tale ambito:

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A tal fine, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:



- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali, il paesaggio ed il patrimonio culturale;
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

ART. 5 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio.

c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali di malfunzionamenti;

d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dal paesaggio in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13;

g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente;

h) studio preliminare ambientale: elaborato che, in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento, comprende:

1) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale e con eventuali prescrizioni di tutela diretta ed indiretta dei beni culturali e del paesaggio;

2) lo studio sui prevedibili impatti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle



componenti ambientali, culturali, paesaggistiche e sulla salute dei cittadini;

3) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

4) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;

5) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto;

i) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente;

l) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all' articolo 22;

m) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti significativi sull'ambiente;

n) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale e quindi devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;

o) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

p) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale;

q) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato nel caso di valutazione di piani e programmi e l'adozione del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale nel caso di progetti;

r) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

s) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

t) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

u) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella



valutazione dei piani, programmi e progetti;

v) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

z) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, sono considerate come aventi interesse.

ART. 6 (Oggetto della disciplina)

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e VI del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. La valutazione viene effettuata per:

a) i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale.

b) le modifiche minori dei piani e programmi di cui al comma 2.

c) i piani e programmi e le loro modifiche, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione di progetti non elencati negli allegati II, III e VI del presente decreto, qualora l'autorità competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.



6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata una valutazione per:

- a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
- b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

7. La valutazione è inoltre necessaria per:

- a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II ;
- c) i progetti elencati nell'allegato IV qualora l'autorità competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 20, valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV nella misura massima del trenta per cento. Sempre con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

10. A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente in sede statale, possono essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale, qualora l'applicazione delle disposizioni che seguono possa pregiudicare tali scopi come determinati con decreto interministeriale dei Ministri dell'ambiente e della tutela del e mare e della difesa.

11. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire in tutto o in parte l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

ART. 7 (Competenze)



1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS in sede regionale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.
3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente decreto .
4. Sono sottoposti a VIA in sede regionale i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.
5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di Via e il parere motivato in sede di VAS sono espressi di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria.
6. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale a tal fine designata dalle regioni e dalle province autonome.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:
 - a) i criteri per la individuazione delle province e dei comuni interessati;
 - b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
 - c) eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della consultazione;
 - d) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di banche dati;
 - e) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati, i procedimenti di valutazione in corso e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.

ART. 8

(Norme di organizzazione)

1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, assicura al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui al presente decreto.
2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione prevista per l'applicazione dello stesso decreto n. 59 del 2005.

ART. 9

(Norme procedurali generali)

1. Le modalità di partecipazione previste dal presente decreto, soddisfano i requisiti previsti dagli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,



concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

ART. 10

(Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti)

1. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato V del decreto n. 59 del 2005, il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione unica ambientale di cui all'articolo 5 dello stesso decreto n. 59 del 2005. A tal fine lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali presentati devono contenere anche le informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, ed il provvedimento finale le condizioni di cui agli articoli 7 ed 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.

2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta alle regioni o alle province autonome, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato I del decreto n. 59 del 2005, le regioni e le province autonome assicurano che le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica integrata siano coordinate all'interno del procedimento di VIA. Deve essere in ogni caso assicurato che la procedura di consultazione del pubblico sia unica per le due procedure. Ove l'autorità competente in materia di VIA, è la stessa autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica integrata, le regioni e le province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo dell'autorizzazione unica ambientale di cui all'articolo 5 del decreto n. 59 del 2005. A tal fine, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali presentati devono contenere anche le informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, ed il provvedimento finale le condizioni di cui agli articoli 7 ed 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente deve essere estesa alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, dovranno essere tenute in considerazione la



documentazione e le conclusioni della VAS.

Titolo II La valutazione ambientale strategica

ART. 11 (Modalità di svolgimento)

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente e l'autorità proponente collaborano in ogni momento della VAS al fine di assicurare l'integrazione degli elementi valutativi e la speditezza ed efficacia del procedimento. In particolare al fine di:

- a) dare applicazione al principio di integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali;
- b) individuare un percorso metodologico e procedurale stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico interessato da consultare, le regioni e gli Stati eventualmente interessati;
- c) definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale ed il loro livello di dettaglio;
- d) assicurare la qualità del rapporto ambientale e la congruenza del piano/programma con le informazioni e gli obiettivi del rapporto ambientale;
- e) individuare le necessità e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18.

3. In particolare, l'autorità competente si esprime:

- a) sull'assoggettabilità del piano o programma alla fase di valutazione;
- b) sugli approfondimenti da condurre e la qualità del rapporto ambientale;
- c) sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale tenuto conto dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e delle osservazioni del pubblico interessato, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio.

4. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

5. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

6. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti di



approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono nulli.

ART. 12 **(Verifica di assoggettabilità)**

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette ad esse il documento preliminare per l'espressione del loro parere. Il parere deve essere inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente provvede sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, a verificare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

ART. 13 **(Redazione del rapporto ambientale)**

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del



piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

5. La proposta di piano o di programma deve essere comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione.

6. La documentazione deve essere depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

ART. 14 (Consultazione)

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto.

ART. 15 (Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione)

1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale sono svolte dall'autorità competente con cui collabora l'autorità procedente che assicura che la documentazione presentata sia completa ed integrata se occorre.

2. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.

3. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

ART. 16



(Decisione)

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, viene trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma. La decisione finale deve tenere conto del parere motivato e della documentazione acquisita.

ART. 17

(Informazione sulla decisione)

1. La decisione viene resa pubblica attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Devono inoltre essere rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate:

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, del rapporto ambientale redatto e degli esiti delle consultazioni svolte, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.

ART. 18

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio assicura, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.

3. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dovranno essere tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Titolo III

La valutazione d'impatto ambientale

ART. 19

(Modalità di svolgimento)

1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:



- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
- c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
- d) lo svolgimento di consultazioni;
- f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- g) la decisione;
- h) l'informazione sulla decisione;
- i) il monitoraggio.

2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS deve essere adeguatamente motivato.

ART. 20 (Verifica di assoggettabilità)

1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale nel caso di progetti:

- a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) inerenti modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;
- c) elencati nell'allegato IV. La trasmissione contiene copia conforme, in formato elettronico su idoneo supporto, degli elaborati presentati.

2. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L'autorità competente provvede nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto dei risultati della consultazione, a verificare se il progetto possa avere impatti significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.

5. Nel caso il progetto non possa avere impatti ambientali significativi o non costituisca modifica sostanziale, l'autorità competente provvede all'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, definisce le necessarie prescrizioni.

6. Nel caso che il progetto possa avere impatti significativi si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, viene reso pubblico a cura



dell'autorità competente mediante:

- a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
- b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.

ART. 21

(Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)

1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente, di cui occorre fornire una copia in formato elettronico, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

2. L'autorità competente apre una fase di consultazione con il proponente ed in quella sede si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale ed esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento. Le informazioni richieste dovranno tener conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e, in particolare, delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili. La suddetta autorità

3. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni.

ART. 22

(Studio di impatto ambientale)

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.

2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato V del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.

3. Lo studio di impatto ambientale deve comunque contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
- b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
- c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
- d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale e sul patrimonio culturale.



4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

6. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente, prima dell'avvio della fase di valutazione, presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto ed allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta ponderando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente ha accesso comunque alla documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

ART. 23

(Presentazione dell'istanza)

1. L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.

2. Alla domanda deve essere altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché di una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.

3. La documentazione deve essere depositata in un congruo numero di copie, a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.

4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.

ART. 24

(Consultazione)

1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente.

2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle regioni, si provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.



3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, nonché presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.

6. L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza che ciò comporti interruzioni o sospensione dei termini per l'istruttoria.

7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del contraddittorio di cui al comma 8, ne fa richiesta all'autorità competente nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il tempo necessario, che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblicata sul sito web dell'autorità competente.

ART. 25

(Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione)

1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorità competente.

2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonché, nel caso dei progetti di



competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1.

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, l'autorità competente, al fine di acquisirne le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, al Ministero per i beni e le attività culturali ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, nel caso in cui la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto.

4. L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

ART. 26 (Decisione)

1. L'autorità competente rende il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.

2. L'inutile decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dal comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, ovvero, nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, l'inutile decorso del termine di trecentotrenta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui all'articolo 23, comma 1, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni. In difetto, per progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede statale, si intende emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e del principio della fissazione di un termine del procedimento.

3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro centoventi giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. Il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. L'autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso l'apposito ufficio dell'autorità competente e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. In tal caso chiunque entro sessanta giorni può presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non



si procede all'ulteriore corso della valutazione. L'interruzione della procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.

4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto.

5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

6. L'iter autorizzativo del progetto non è sospeso dall'avvio della fase di valutazione.

7. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

ART. 27

(Informazione sulla decisione)

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

ART. 28

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio assicura, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.



ART. 29
(Controlli e sanzioni)

1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente si avvale, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale.

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato tramite l'utilizzo del deposito cauzionale di cui all'articolo 30 ed, in caso di loro incapienza, con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.

6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.

ART. 30
(Deposito cauzionale)

1. Il proponente è tenuto alla costituzione a favore dell'autorità competente, prima dell'inizio dei lavori, di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate. L'ammontare della cauzione è stabilito nell'ambito del provvedimento di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale tenuto conto del valore dell'opera e dei costi conseguenti all'inadempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.



2. L'autorità competente può concedere, anche su istanza del proponente, l'esonero dal deposito cauzionale nel caso di interventi di modesta rilevanza.

3. Il deposito cauzionale, può essere prestato in numerario ovvero tramite fidejussione bancaria o assicurativa senza beneficio della preventiva escussione.

4. La restituzione della cauzione è autorizzata da nulla-osta dell'autorità competente, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite.

5. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico non si procede alla costituzione del deposito cauzionale.

Titolo IV **Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere**

ART. 31 **(Impatti ambientali interregionali)**

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità competenti.

2. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

ART. 32 **(Attribuzione competenze)**

1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichino le procedure previste dalla presente legge per i piani, programmi e progetti di competenza statale.

ART. 33 **(Consultazioni transfrontaliere)**

1. Nel caso di piani, programmi e progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi di cui agli articoli 13 e 21, provvede alla notifica dei progetti e di una sintesi della documentazione concernente il piano, programma e progetto. Nell'ambito della notifica è fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.

2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, si applicano al paese interessato le procedure per l'informazione e la partecipazione del pubblico definite dal presente decreto. I



pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui agli articoli 14 e 24. Salvo altrimenti richiesto, verrà trasmessa, per la partecipazione del pubblico e l'espressione dei pareri delle autorità pubbliche, contestualmente alla ricezione della comunicazione, la sintesi non tecnica di cui agli articoli 13 e 23. La decisione di cui all'articolo 26 e le condizioni che eventualmente l'accompagnano sono trasmessi agli Stati membri consultati.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quando progetti di loro competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.

4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente o dell'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero degli affari esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere più efficace l'attuazione della convenzione.

Titolo V **Norme transitorie e finali**

ART. 34 **(Oneri istruttori)**

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.

4. Al fine di garantire l'operatività della Commissione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione è posto a carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del



territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.

ART. 35

(Norme tecniche, organizzative e integrative)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale con uno o più regolamenti nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce il parere delle associazioni economiche, sociali ed ambientali.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni economiche, sociali ed ambientali, provvede all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002.

4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni e le province autonome si dotano, attraverso, adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarietà all'attività di pianificazione. Le regioni promuovono l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.

5. Le strategie di sviluppo sostenibile offrono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto assicurando la semplificazione delle attività di valutazione e la loro coerenza agli obiettivi di sostenibilità definiti ai vari livelli. Dette strategie sono definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze ed assicurare la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, nel rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province



autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unità operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a:

- a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
- b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione;
- c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
- d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilità dell'integrazione ambientale;
- e) agevolare la partecipazione delle autorità interessate e del pubblico ai processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione delle informazioni ambientali.

7. Le norme tecniche assicurano, una volta definito il quadro delle strategie di sviluppo sostenibile a tutti i livelli, la semplificazione delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale strategica e la valutazione d'impatto ambientale si riferiscano al livello strategico pertinente. Motivo centrale dell'analisi è la valutazione della coerenza ed il contributo alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano il flusso di materia ed energia che attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.

8. Il sistema di monitoraggio, su base regionale, Agenzie per la protezione dell'ambiente regionali, e nazionale, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (APAT) e Sistema statistico nazionale (SISTAN), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti.

ART. 36

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali e provinciali vigenti in quanto compatibili.



ART. 2

(Modifiche alle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 74, comma 1, la lettera dd) è sostituita dalla seguente: "dd) 'rete fognaria': un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane."
2. All'articolo 74, comma 1, lettera ff), le parole: "qualsiasi immissione di acque reflue in" sono sostituite dalle seguenti: "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore".
3. All'articolo 74, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: " h) 'acque reflue industriali': qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;"
4. All'articolo 74, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: " i) 'acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;"
5. All'articolo 74, comma 1, lettera n), le parole: "in una fognatura dinamica" sono soppresse.
6. All'articolo 74, comma 1, lettera oo), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente."
7. All'articolo 74, comma 2, la lettera qq) è abrogata.
8. All'art. 101, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4."
- 8-bis. L'art. 101, comma 7, la lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, è sostituito dalla seguente: "b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita anche sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112 comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto".
9. All'articolo 108, comma 2, le parole: "può fissare" sono sostituite dalla seguente: "fissa".
10. All'articolo 108, comma 5, le parole: "Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato," sono sostituite dalle seguenti: "Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,".



11. All'articolo 124, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto."

12. All'articolo 124, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda."

12-bis. All'articolo 127, comma 1, dopo le parole "ove applicabile", sono aggiunte le seguenti: "e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione".

13. All'articolo 147, comma 2, lettera b), ed all'articolo 150, comma 1, le parole: "unicità della gestione" sono sostituite dalle seguenti: "unitarietà della gestione".

14. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente.

15. L'articolo 161 è sostituito dal seguente:

"ART. 161

(Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche)

1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti.

2. Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

3. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Il Comitato, in particolare:



a) predisporre con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'Ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

c) predisporre con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;

e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;

g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;

h) predisporre periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;

i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore;

l) predisporre annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta.

5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o). Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.

6. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale, altresì, dell'Osservatorio dei servizi idrici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o). L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

d) livelli di qualità dei servizi erogati;



e) tariffe applicate;

f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti."

16. All'articolo 177 dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro può avvalersi del supporto tecnico dell'APAT."

16-bis. All'art. 178, comma 1, alla fine, sono aggiunte le parole: "nonché al fine di preservare le risorse naturali".

17. All'articolo 179, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In secondo luogo, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia".

18. L'articolo 181 è sostituito dal seguente:

"Art. 181

(Recupero dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:

a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;

b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero."

18-bis. Dopo l'articolo 181, è introdotto il seguente:

"Art. 181-bis

(Materie, sostanze e prodotti secondari).

1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:

a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;



b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;

c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;

d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;

e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n° 3402/V/MIN.

5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo.

19. All'articolo 182, i commi 6 e 8 sono abrogati, e per l'effetto, il comma 3 dell'art. 107 è così sostituito: "3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura."

20. L'articolo 183 è sostituito dal seguente:

"Art. 183

(Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;



- g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;
- h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;
- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotriifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta oppure, per gli operatori non obbligati alla tenuta di tali registri, dandone preventiva comunicazione all'autorità territorialmente competente: 2.1 con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2.2 quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.
- n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente in un processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite per alcune categorie di sottoprodotti le modalità di uso che ne garantiscano la tracciabilità e la certezza dell'impiego.



q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 bis;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione.

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

v) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera possa causare inquinamento atmosferico;

z) scarichi idrici: qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai cittadini per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada."

21. All'articolo 184, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: " 5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 30 giugno 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale."



21 bis. All'art. 184, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: - alla lettera b) è soppressa la parola "pericolosi";- alla lettera c) sono sopprese le parole "fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera i");- è soppressa la lettera n).

22. L'articolo 185 è sostituito dal seguente:

"ART. 185

(Limiti al campo di applicazione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t); b) qualora contemplati da altra normativa: 1) i rifiuti radioattivi; 2) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; 3) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli, quali gli impianti per la produzione di biogas, che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza; materiali litoidi e terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici; 4) materie fecali e vegetali di provenienza agricola ed agroalimentare destinate, nell'ambito di specifici accordi, senza trasformazioni, alla combustione in impianti aziendali e interaziendali ed alla produzione di fertilizzanti, nonché ai trattamenti di cui all'allegato III del decreto interministeriale 7 aprile 2006; 5) le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; 6) i materiali esplosivi in disuso; c) le eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non rientranti nel circuito distributivo di somministrazione, destinate, tramite specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n.281, nel rispetto della normativa vigente."

23. L'articolo 186 è sostituito dal seguente:

"ART. 186

(Terre e rocce da scavo)

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti nel corso di attività edificatorie e di costruzione di infrastrutture possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'integrale utilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia verificata e dimostrata.

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito



in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). Le quantità oltre le quali l'utilizzo delle terre e rocce da scavo deve formare oggetto di apposito progetto esecutivo sono fissate con il decreto di cui al comma 6, che ne definisce anche i contenuti, atti a dimostrare che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione. Tale progetto è approvato dall'autorità amministrativa competente.

4. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT, da adottarsi entro il 30 giugno 2008, sono fissati i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, con riferimento a quanto indicato nei commi 2, 3 e 4.

7. Per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima del 31 ottobre 2007, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni.

8. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, gli interessati comunicano alla autorità territorialmente competente il rispetto dei requisiti prescritti al comma 1, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni.

24. All'articolo 189, il comma 3, è sostituito dal seguente: "Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), nonché i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti



non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, nonché le imprese che non hanno più di cinque dipendenti.”; e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “ 3 bis. I piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti sono esonerati dalla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190.”.

24 bis. All'articolo 190, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. I registri sono numerati e vidimati dagli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata.”.

25. All'articolo 193, comma 6, dopo le parole “di vidimazione” sono aggiunte le parole “ai sensi della lettera b)”; il comma 8 è sostituito come segue: “8. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.”.

26. All'articolo 195, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole: “, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;”; al comma 2 è aggiunta in fine la seguente lettera: “s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori o ai distributori dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.”.

27. All'articolo 197, comma 1, dopo le parole: “alle province competono” sono inserite le seguenti: “in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:”.

28. L'articolo 202, comma 1, le parole: “gara disciplinata” sono sostituite dalle seguenti: “procedure disciplinate” ed è soppresso il riferimento al comma 7.

28 bis. All'articolo 205, il comma 2 è soppresso.

29. L'articolo 206 è sostituito dal seguente:

”ART. 206

(Accordi, contratti di programma, incentivi)

1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e



distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per: a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.

5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.”.

29 bis. Dopo l'articolo 206 è inserito il seguente:

“206-bis

(Osservatorio nazionale sui rifiuti).

1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; c) predisporre il Programma generale



di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti; d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; f) verifica livelli di qualità dei servizi erogati; g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti è composto da nove membri, scelti tra persone, esperte in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui: a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione di Presidente; b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vice-presidente; c) uno designato dal Ministro della salute; d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

3. La durata in carica dei componenti dell'Osservatorio è disciplinata dal DPR 14 maggio 2007, n. 90. Il trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, l'Osservatorio si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché gli enti e le agenzie di cui esso può avvalersi.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvede il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e conseguentemente all'articolo 170, il comma 13 è soppresso.

30. All'articolo 212, comma 3, le lettere e) ed f) sono soppresse; al comma 5, le parole "prodotti da terzi" sono soppresse e dopo le parole "Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236," sono aggiunte le seguenti: "limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio."; il comma 8 è sostituito come segue: "8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo



provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro il 30 giugno 2007 restano valide ed efficaci."; i commi 12, 22, 24 e 25 sono abrogati.

31. All'articolo 212, comma 5, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Per le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni; il comma 14, è sostituito dal seguente: "14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti."; al comma 18 le parole "e le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al Regolamento (CEE) 259/93 del 1° febbraio 1993" sono soppresse.

32. All'articolo 214, comma 1, alla fine, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole. "ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 178, comma 2"; il comma 3 è soppresso; al comma 9 le parole: "alla sezione competente dell'Albo di cui all'articolo 212." sono sostituite dalle seguenti: "alla provincia."

33. All'articolo 215, comma 1, le parole: "alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla provincia territorialmente competente."

34. All'articolo 215, comma 3, le parole: "La sezione regionale dell'Albo" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia."

35. All'articolo 215, comma 4, le parole da: "La sezione regionale dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone".

36. All'articolo 216, comma 1, le parole: "alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 212 che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla provincia territorialmente competente."; al comma 8, dopo le parole "disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti" sono aggiunte le parole: "in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché"; i commi 9 e 10 sono soppressi.

37. All'articolo 216, comma 3, le parole: "La sezione regionale dell'Albo" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia".

38. All'articolo 216, comma 4, le parole da: "La sezione regionale dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone".

39. All'articolo 216, il comma 15, è sostituito dal seguente: "15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente."



40. Il comma 1 dell'articolo 229 è sostituito dal seguente: " 1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR -Q) di seguito CDR-Q, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto speciale."

41. All'articolo 229 sono soppressi l'ultimo periodo del comma 4, nonché i commi 2, 5 e 6.

42. All'articolo 235, comma 17, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

42 bis. All'articolo 258, comma 5, ultimo capoverso, le parole "comma 43" sono sostituite con le parole "comma 4".

42 ter. All'Allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la voce R14 è soppressa

43. All'Allegato 1 al Titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 "Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica", nella voce relativa alle "Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare", trattino relativo al punto di conformità per le acque sotterranee, le parole da "rappresenta il punto fra la sorgente" a "dalla sorgente di contaminazione" sono sostituite dalle seguenti: "Il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare art. 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare art. 300). Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'Allegato 5 della parte quarta del presente decreto. Valori superiori possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o validati dalla Autorità pubblica competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualità per il corpo idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati dall'Autorità pubblica competente, comunque compatibilmente con l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle. A monte idrogeologico del punto di conformità così determinato e comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione, la concentrazione dei contaminanti può risultare maggiore della CSR così determinata, purché compatibile con il rispetto della CSC al punto di conformità nonché compatibile con l'analisi del rischio igienico sanitario per ogni altro possibile recettore nell'area stessa"; al trattino relativo ai criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio, le parole da " 1×10^{-5} " a " < 1 " sono sostituite con le parole " 1×10^{-6} come valore di rischio incrementale accettabile per la singola sostanza cancerogena e 1×10^{-5} come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene, mentre per le sostanze non cancerogene si applica il criterio del non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita per la sostanza (Hazard Index complessivo < 1)".

43 bis. Al comma 4 dell'articolo 242, le parole "I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto".

43 ter. Dopo l'articolo 252 è inserito il seguente:

"ART. 252 bis



(Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale)

1. Con uno o più decreti del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i siti di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, anche non compresi nel Programma Nazionale di bonifica di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il termine, compreso fra novanta e trecentosessanta giorni, per la conclusione delle conferenze di servizi di cui al comma 5. In tali siti sono attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque contaminate assieme ad interventi mirati allo sviluppo economico produttivo. Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate tali progetti sono elaborati ed approvati, entro dodici mesi dall'adozione del decreto di cui al presente comma, con appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i Ministri per lo sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e il Presidente della Regione territorialmente competente, sentiti il Presidente della Provincia e il Sindaco del Comune territorialmente competenti. Gli interventi di riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV del titolo V del presente decreto.

2. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato è obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento.

3. Gli accordi di programma assicurano il coordinamento delle azioni per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1 e disciplinano in particolare:

a) gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo economico produttivo e il piano economico finanziario degli investimenti da parte di ciascuno dei proprietari delle aree comprese nel sito contaminato al fine di conseguire detti obiettivi,;

b) il coordinamento delle risultanze delle caratterizzazioni eseguite e di quelle che si intendono svolgere;

c) gli obiettivi degli interventi di bonifica e riparazione, i relativi obblighi dei responsabili della contaminazione e del proprietario del sito, l'eventuale costituzione di consorzi pubblici o a partecipazione mista per l'attuazione di tali obblighi nonché le iniziative e le azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano ad assumere ed a finanziare;

d) la quantificazione degli effetti temporanei in termini di perdita di risorse e servizi causati dall'inquinamento delle acque;

e) le azioni idonee a compensare le perdite temporanee di risorse e servizi, sulla base dell'Allegato II della direttiva 2004/35/CE; a tal fine sono preferite le misure di



miglioramento della sostenibilità ambientale degli impianti esistenti, sotto il profilo del miglioramento tecnologico produttivo e dell'implementazione dell'efficacia dei sistemi di depurazione e abbattimento delle emissioni.

f) la prestazione di idonee garanzie finanziarie da parte dei privati per assicurare l'adempimento degli impegni assunti;

g) l'eventuale finanziamento di attività di ricerca e di sperimentazione di tecniche e metodologie finalizzate al trattamento delle matrici ambientali contaminate e all'abbattimento delle concentrazioni di contaminazione, nonché ai sistemi di misurazione e analisi delle sostanze contaminanti e di monitoraggio della qualità ecologica del sito;

h) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

4. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.

5. I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono approvati ai sensi del comma 6 previo svolgimento di due conferenze di servizi, aventi ad oggetto rispettivamente l'intervento di bonifica e l'intervento di reindustrializzazione. La conferenza di servizi relativa all'intervento di bonifica è indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che costituisce l'amministrazione procedente. La conferenza di servizi relativa all'intervento di reindustrializzazione è indetta dal Ministero dello sviluppo economico, che costituisce l'amministrazione procedente. Le due conferenze di servizi sono indette ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad esse partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di programma di cui al comma 1 e i soggetti privati proponenti le opere e gli interventi nei siti di cui al medesimo comma 1. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali, sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti medesimi. Alle conferenze dei servizi sono ammessi gli enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali interessati alla realizzazione del programma.

6. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, all'esito delle due conferenze di servizi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, si autorizzano la bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse.

7. In considerazione delle finalità di tutela e ripristino ambientale perseguite dal presente articolo, l'attuazione da parte dei privati degli impegni assunti con l'accordo di programma costituisce anche attuazione degli obblighi di cui alla direttiva 2004/35/CE e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla parte VI del presente decreto.



8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque sono stabiliti dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo V del presente decreto. Qualora il progetto preliminare dimostri che tali limiti non possono essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, la Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo V del presente decreto. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale.

9. In caso di mancata partecipazione all'accordo di programma di cui al comma 1 di uno o più responsabili della contaminazione, gli interventi sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle amministrazioni che hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno determinato l'inquinamento, ciascuno per la parte di competenza. La presente disposizione si applica anche qualora il responsabile della contaminazione non adempia a tutte le obbligazioni assunte in base all'accordo di programma."

44. All'articolo 264, comma 1, la lettera n) è soppressa. E' fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

45. All'articolo 265, al comma 1, dopo le parole "Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto" sono aggiunte le seguenti parole: "il recupero".

45 bis. All'articolo 266, al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia".

46. All'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i commi 25, 26, 27, 28 e 29 sono abrogati. All' articolo 265 aggiungere il seguente comma: " 6 bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attività di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attività nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi 15 e 29 bis dell'art.2 del presente decreto, gli organismi interessati fanno fronte con le modalità di cui al comma 2.



4. Resta ferma l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO I

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

ALLEGATO II

Progetti di competenza statale



1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

2) Installazioni relative a:

- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
- impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza di concessione pari o superiore a 20 MW;
- centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

3) Impianti destinati :

- al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi;
- allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

4) Elettrodotti con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.

5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie¹ di seguito indicate:

Classe di prodotto	Soglie* (Gg/anno)
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	200
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi	200
c) idrocarburi solforati	100
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati	100
e) idrocarburi fosforosi	100
f) idrocarburi alogenati	100

¹ Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga



g) composti organometallici	100
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	100
i) gomme sintetiche	100

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie² di seguito indicate:

Classe di prodotto	Soglie* (Gg/anno)
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile	100
k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati	100
l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio	100

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità produttiva complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma delle capacità produttive relative ai singoli composti elencati nella presente classe di prodotto).

7) Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare.

8) Stoccaggio:

- di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 m³;
- superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³;
- di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m³;
- di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m³;
- di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t.

9) oleodotti, gasdotti o condutture per prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm.

10) Opere relative a

- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;
- autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli;
- strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;

² Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.



- parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o regionali o facenti parte dei siti UNESCO.
- 11) Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.
- 12) Porti turistici e da diporto classificati d'interesse nazionale ai sensi del DPCM 21 dicembre 1995.
- 13) Interventi per la difesa del mare:
- terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose;
 - piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi;
 - condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi;
 - sfruttamento minerario piattaforma continentale.
- 14) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³.
- 15) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari.
- 16) Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.
- 17) Opere ed interventi relativi a trasferimenti d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 18) Stoccaggio di gas combustibile e di CO₂ in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi.
- 19) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

ALLEGATO III

Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

- a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.
- b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
- c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza



termica complessiva superiore a 150 MW;

d) Impianti industriali destinati:

- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.

f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³.

i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.

l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.

q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare,



con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

s) Cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.

t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³.

u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.

z) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³.

ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 posti per galline;
- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
- 900 posti per scrofe.

ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

ALLEGATO IV

Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Agricoltura

a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari:



- b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;
- c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;
- d) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;
- e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari;
- f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

2. Industria energetica ed estrattiva

- a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
- b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;
- c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
- d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
- e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;
- f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
- g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;
- h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
- i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
- l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;
- m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

- a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m³ di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
- c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
 - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,
 - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
 - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;



- d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
- e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
- f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³;
- g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori: impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;
- i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- l) cokerie (distillazione a secco di carbone);
- m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno c/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;
- n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

4. Industria dei prodotti alimentari

- a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
- b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
- c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
- d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
- e) impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 m³ di volume;
- f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
- g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
- h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;



i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno della carta

a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;

b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche

a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

7. Progetti di infrastrutture

a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;

b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;

c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;

d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;

e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;

g) strade extraurbane secondarie;

h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri;

i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;

l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;

n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa,



mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;

o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

p) aeroporti;

q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;

r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);

s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

8. Altri progetti

a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;

b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;

d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m²;

e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;

g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³;

h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;



- i) cave e torbiere;
- l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
- m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;
- n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;
- o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
- p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
- q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
- r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
- s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
- t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).

ALLEGATO V

Criteria per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20.

1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- delle dimensioni del progetto,
- del cumulo con altri progetti,
- dell'utilizzazione di risorse naturali,
- della produzione di rifiuti,
- dell'inquinamento e disturbi ambientali,
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone umide;
 - b) zone costiere;
 - c) zone montuose o forestali;
 - d) riserve e parchi naturali;
 - e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;



- f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
- g) zone a forte densità demografica;
- h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
- i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

ALLEGATO VI

Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle



informazioni richieste;

- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

ALLEGATO VII

Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 22.

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;
- d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

- a) dovuti all'esistenza del progetto;
- b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.

6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.

7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.

8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.

